

## REPUBBLICA ITALIANA

# 1766/00 N. Reg.Sent.

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 650 Reg.Gen

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione ANNO 1999
Prima, ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

sul ricorso n.650/1999 proposto dalla \*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\* S.r.l. con sede in Catania, in persona dell'Amm.re unico Geom. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cicero, elettivamente domiciliata in Palermo, via Giusti n. 21, presso lo studio dell'avv. Anna Galioto,

#### contro

il Consorzio A.S.I. di \*\*\*\* , in persona del suo legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio,

#### e nei confronti

dell'Impresa individuale \*, corrente in Modica, anche quale capogruppo della R.T.I. tra la medesima e l'impresa \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Montalbano e Bartolo Iacono,

## per l'annullamento

della deliberazione n. 13, verbale n. 01, del 25.1.1999, esecutiva ex art. 15 L. reg. sic. 1/1984, con la quale il Comitato Direttivo del Consorzio ASI di \*\*\*\* ha approvato il verbale di pubblico incanto n. 10028 Rep. 4182 Racc. a ministero del notaio Antoniani dell'11.12.1998, registrato a Gela il 22.12.1998, per i lavori di "Completamento dell'istituto scolastico e la realizzazione del centro di formazione, museo e laboratorio di ricerca", limitatamente alla ritenuta ammissione in gara della R.T.I. controinteressata e conseguente aggiudicazione alla medesima, nonché di ogni altro atto ai sopra detto eventualmente presupposto, connesso e conseguenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;



Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Impresa intimata

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Cons. Calogero Ferlisi;

Uditi, alla pubblica udienza del 13 luglio 1999, l'avv. G. Cicero per il ricorrente e l'avv. I. Montalbano per l'impresa resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

#### **FATTO**

- 1. Col ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la

  S.r.l., in persona dell'Amm.re unico Geom.

  , espone:
- A) La controinteressata è stata ammessa in gara in violazione del punto 3 lettera "d" del bando di gara, il quale richiedeva per la partecipazione l'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori per la categoria "G" per l'importo di lire 3.000.000.000.
- B) Per come si evince, infatti, dalla documentazione di gara, ed in particolare dall'atto costitutivo di associazione temporanea dell'1.12.1998, la controinteressata Riunione d'Imprese raggiunge nel complesso un'iscrizione insufficiente per la gara in oggetto. E precisamente di lire 2.250.000.000, che si hanno dalla sommatoria dell'iscrizione, nella categoria voluta, dell'impresa (750.000.000), con quella dell'impresa (1.500.000.000).
  - C) In fattispecie perfettamente identiche la giurisprudenza

amministrativa ha statuito che tutte le imprese partecipanti alla gara d'appalto debbano possedere lo specifico requisito d'importo d'iscrizione all'A.N.C. indicato nel bando, "indipendentemente dalla forma di partecipazione; sia quindi come impresa singola che come imprese riunite in associazione temporanea".

- bando costituisce la lex specialis dell'intero D) procedimento concorsuale, e le relative prescrizioni devono essere osservate sia dall'Amministrazione che dai concorrenti". Pertanto la normativa di favore prevista per le imprese riunite in associazione temporanea (che ha consentito l'integrazione delle risorse tecniche e finanziarie degli imprenditori in vista dell'esecuzione congiunta di un'opera di particolare impegno e complessità) "non può' certamente espandersi fino al punto di attribuire loro ulteriori agevolazioni rispetto alle imprese individuali"; e la disposizione secondo cui "in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare" va letta in stretta correlazione con la prescrizione del bando che fissa gli importi di iscrizione all'A.N.C. richiesti.
- E) Peraltro, la necessità che i raggruppamenti di imprese siano in possesso delle stesse condizioni richieste al concorrente singolo appare evidente dalla disposizione di cui all'art. 8 D.P.C.M. 55/91 secondo cui per le associazioni d'imprese i requisiti finanziari e tecnici previsti per l'impresa singola devono



essere posseduti nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dalla capogruppo e nella restante percentuale cumulativamente dalla o dalle imprese mandanti.

- F) La ricorrente società' " \*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\* " ha proposto un ribasso del 6,2310% (a fronte di quello della controinteressata formulato in termini del 6,2360%) e pertanto in dipendenza del sistema di aggiudicazione disciplinante la gara dall'esclusione della R.T.I. \*\*\*\*\*\*\* , trarrebbe concreto e giuridico vantaggio risultando aggiudicataria.
- L'Amministrazione ritualmente intimata non si è costituita in giudizio.
- 3. Si è costituita invece l'impresa \*\*\*\*\*\*\*\*, che con rituale memoria difensiva contesta l'ammissibilità (per difetto di interesse) e la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione con ogni conseguente statuizione sulle spese. In particolare si fa osservare:
- A) il Bando, al punto 10 requisiti di partecipazione per le riunioni di concorrenti espressamente dispone che ai fini della determinazione dei requisiti per la partecipazione alla gara delle riunioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 del decreto legislativo 19.12.1991,n. 406.
- B) Il citato comma 2 dell'art. 23 D.L.vo 406/91, prevede che nel caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria prevalente come nel caso di specie ciascuna impresa riunita deve essere iscritta per

classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto, mentre l'impresa singola deve essere iscritta nella categoria prevalente per classifica corrispondente all'importo dei lavori.

- C) Al comma 4 viene disposto che in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere pari all'importo dei lavori da appaltare ed al comma 5 è previsto che il disposto dell'art. 5, comma 1, seconda parte, della L. 10.2.1962 n. 57, come modificato dall'art. 2 della L. 29.3.1965 n. 203 (maggiorazione di un quinto), si applica anche nel caso di imprese riunite, nei riguardi di ciascuna impresa.
- D) Nel caso di specie ciascuna delle imprese riunite è iscritta per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto (importo a base d'asta di L.2.462.940.000):
- (Iscrizione per la Cat. **6**-/1 per un importo di L 1.500.000.000, l'impresa mandataria
- iscrizione per la stessa categoria per un importo di L.750.000.000., l'impresa mandante \*;
- la somma degli importi per le quali le due imprese, con la maggiorazione di un quinto supera l'importo dei lavori da appaltare (1.500.000.000 + 300.000.000 = 1.800.000.000, per l'impresa mandataria; 750.000.000 + 150.000.000 = 900.000.000, per l'impresa mandante; e così complessivamente 1.800.000.000 + 900.000.000 = 2.700.000.000, che rappresenta

la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte superiore all'importo dei lavori da appaltare).

- E) In sostanza, per le imprese riunite non può farsi riferimento, ai fini dell'ammissione, all'importo di iscrizione previsto dal Bando (che è determinato dalla corrispondenza tra classifica di iscrizione e importo dei lavori da appaltare), ma al possesso, in capo a ciascuna impresa dei requisiti richiesti dal citato comma 2 dell'art. 23 D.L.vo 406/91 in relazione all'importo dei lavori oggetto dell'appalto, con il limite, imposto, che in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare: vale a dire che non è richiesto, ai fini dell'ammissione, che la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono iscritte deve essere pari alla classifica di iscrizione richiesta dal Bando.
- F) Non si tratta, quindi, di agevolazioni in favore delle imprese riunite, come sembra sostenere il ricorrente, ma di una espressa scelta del legislatore nel disciplinare i requisiti per l'ammissione per le imprese riunite.
- G) E' assolutamente improprio il richiamo contenuto nel ricorso alle disposizioni sul possesso dei requisiti tecnici e finanziari (art. 8 DPCM 55/91), in quanto non pertinente, nemmeno per relationem, alla questione denunciata dalla ricorrente, che, peraltro, non lamenta alcun vizio sotto questo aspetto, atteso che il RTI aggiudicatario è in possesso di tali requisiti.

- H) Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse in quanto il ricorrente non può affermare "che l'esclusione dell'aggiudicataria avrebbe determinato l'aggiudicazione in suo favore della gara, sul solo presupposto che il ribasso offerto è quasi identico a quello della aggiudicataria. Il complesso sistema delle medie fa si che, già a non tener conto di una sola offerta, la media risulta diversa. Ciò a maggior ragione quando la differenza dei vari ribassi è nell'ordine di decimi o addirittura, come nel caso di specie di centesimi".
- 4. Con ordinanza collegiale n. 480 del 10.3.99 è stata <u>accolta</u>
  l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

5. Alla pubblica udienza del 13 luglio 1999, presenti i
Difensori delle parti - che si sono riportati agli scritti, insistendo
nelle relative conclusioni - la causa è stata posta in decisione.
Nel corso della stessa udienza il difensore del ricorrente ha

annullato l'ordinanza cautelare suddetta.

#### DIRITTO

prodotto copia dell'ordinanza n. 304/99 con cui il C.G.A. ha

1. Va respinta, in primo luogo, per estrema genericità, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sollevata apoditticamente dalla resistente impresa \*\*\*\*\*\*\*\*\*.

La ricorrente, invero, ha fornito un chiaro principio di prova in ordine al proprio interesse depositando specifici conteggi che trovano riscontro nel verbale di gara, sicché era onere della controparte contestare analiticamente tali conteggi ("in

leggasi:
"respinta"
(il termine "accolta"
è errore materiale
dell' estensore)



excipiendo reus fit actor"), salvo, ovviamente, il diritto dell'Amm.ne di tenere conto, in proseguo, di propri, autonomi, conteggi.

2. Nel merito, tuttavia, il ricorso si appalesa infondato.

Sostiene la ricorrente che la controinteressata Riunione d'Imprese raggiunge nel complesso un'iscrizione di £. 2.250.000.000 (precisamente: £. 750.000.000 dell'impresa , più £. 1.500.000.000 dell'impresa

) insufficiente per la gara in oggetto con importo a base d'asta di L.2.462.940.000.

Tale prospettazione non appare condivisibile.

Ai fini della partecipazione, al punto 3 lettera "d" del bando di gara si richiedeva l'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori per la sola categoria prevalente "G/1" e per l'importo di lire 3.000.000.000. Lo stesso Bando, tuttavia, al punto 10 - requisiti di partecipazione per le riunioni di concorrenti - espressamente disponeva che, "ai fini della determinazione dei requisiti per la partecipazione alla gara delle riunioni di concorrenti, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 del decreto legislativo 19.12.1991, n. 406".

Orbene, come è noto, il comma 2 dell'art. 23 D.L.vo 406/91, prevede che, nel caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria prevalente - come nel caso di specie -, ciascuna impresa riunita deve essere iscritta per classifica corrispondente ad "un quinto dell'importo

dei lavori" oggetto dell'appalto, mentre l'impresa singola deve essere iscritta nella categoria prevalente per "classifica corrispondente" all'importo dei lavori. I successivi commi 4 e 5 del medesimo art. 23, prescrivono:

- che la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono iscritte deve essere "pari all'importo dei lavori" da appaltare;
- che il disposto dell'art. 5, comma 1, seconda parte, della L. 10.2.1962 n. 57, come modificato dall'art. 2 della L. 29.3.1965 n. 203 (che ammette la maggiorazione di un quinto della classifica di iscrizione), si applica anche nel caso di imprese riunite, "nei riguardi di ciascuna impresa".

3. Né è conducente la pur suggestiva osservazione del ricorrente secondo cui si verrebbe a dettare, in tal modo, una diversa disciplina per le imprese singole (tenute all'iscrizione per la "classifica" corrispondente) e le imprese riunite (tenute all'iscrizione complessiva non inferiore all'importo dei lavori).

La prospettazione, suppur suggestiva, non tiene conto del quadro normativo di riferimento e delle implicazioni logicogiuridiche che è necessario trarne.

Va rilevato, invero, che la classifica (o importo) di iscrizione è un dato oggettivo e specifico corrispondente ad un dato importo della scala predeterminata dell'A.N.C.. Scala di cui all'art. 5 della L. 10 febbraio 1962, n. 57 e che si sostanzia in 10 precise classifiche: 1°) "fino a L. 75 milioni; 2°) fino a L. 150 milioni; 3°) fino a L. 300 milioni; 4°) fino a L. 750 milioni; 5°) fino a L. 1.500 milioni; 6°) fino a L. 3.000 milioni; 7°) fino a L. 6.000 milioni; 8°) fino a L. 9.000 milioni; 9°) fino a L. 15.000 milioni; 10°) oltre L. 15.000 milioni".

Viceversa, la sommatoria delle classifiche delle imprese che decidano di riunirsi, come pure l'importo dei singoli lavori, è un evento numericamente indeterminato ed indeterminabile, di guisa che, mentre per le imprese singole esiste la possibilità di ancorare la chiesta iscrizione ad una (ben precisa) classifica tra le dieci contemplate nell'ANC, entro la quale dev'essere ricompreso l'importo dei lavori (il che significa che la classifica ben può essere - e di solito è - di importo superiore a quello dei lavori), nel caso di imprese riunite tale eventualità è del tutto improbabile e comunque non può essere assolutamente predeterminata. Da qui la necessità, avvertita dal legislatore con l'art. 23 del D.L.vo 406 cit., di legare il requisito dell'iscrizione

della riunione di imprese alla mera corrispondenza, caso per caso, tra sommatoria delle classifiche e importo dei lavori (ossia ad entrambi i due elementi variabili ed indeterminabili di cui si è detto), fermo il possesso della soglia minima di iscrizione imposta per ogni singola impresa riunita.

In altri termini, poiché la somma delle classifiche delle imprese riunite non è detto coincidano (ed anzi ciò è assai improbabile) con il limite proprio delle dieci classifiche di cui all'art. 5 della L. 10 febbraio 1962, n. 57, appare del tutto logico (e non si incorre in alcuna disparità di trattamento tra imprese singole ed imprese riunite) nel prescrivere, come nella specie, che le imprese singole siano iscritte nella sesta classifica di cui all'art. 5 cit. - "fino a 3.000 milioni" - e che le imprese riunite siano cumulativamente iscritte, ai sensi del richiamato art. 23, per un importo che aumentato di un quinto sia almeno pari a quello dei lavori, nella specie a £. 2.462.940.000).

In conclusione, il ricorso dev'essere respinto siccome privo di giuridico fondamento.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Amminis	strativo Regio	onale della	Sicilia, Sezione
Prima, rigetta il ricorso i	n epigrafe		
Spese compensate			
Ordina che la prese	nte sentenza	sia esegui	ta dall'Autorità

DATES AND TRANSPORTS	
amminicitativa	
allilling allva.	

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 luglio 1999, con l'intervento dei sigg. magistrati:-----

- Giorgio Giallombardo, Presidente,

- Calogero Ferlisi, Consigliere-estensore,

- Cosimo Di Paola Consigliere

Depositata in Segreteria il 1 6 SEI. 1999

IL SEGRETARIO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione N. 428 Reg.Ric.

## REPUBBLICA ITALIANA

Le Ned JUNIONE PER URGENTE N. 30460 Reg. Ord.

Siciliana in sede giurisdizionale, adunato in Camera di Consiglio con ANNO 1999

l'intervento dei Signori:

Stenio Riccio

Presidente

Cons. Raffaele Carboni

Componente

Cons. Paolo Turco

Componente

Cons. Antonino Di Blasi

Componente, Est.

Cons. Vittorio Mammana

Componente

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nella camera di consiglio del

visto l'art. 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, concernente l'istituzione dei T.A.R.;

visto l'appello proposto da

"s.r.l.,

in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata difesa dall'avv. Giuseppe Cicero con domicilio eletto in Palermo via Giusti 21 presso lo stduio dell'avv. Anna Galioto;

#### contro

il CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI

, in persona del legale rappresentante pro-tempore, no presenta deriver loto in Follo, Wa della Siberte, 127 jerso la studio dell'AN. Trancesco distrette;









#### e nei confronti

dell'Impresa individuale """, anche quale capogruppo mandataria del RTI tra la medesima e l'Impresa Individuale """, in persona del legale rappresentante pro-tempore, respessentate e de flex, un'hurant e discennaturente dell'Av. Jennis Hentelleono e dell'Av. Luigi Poccione ed elettroneetto doministrativale dell'Av. Luigi Poccione ed elettroneetto doministrativale.

## per l'annullamento

dell'ordinanza del T.A.R. per la Sicilia Sede di Palermo (Sez. I) n. 480/99 del 10 marzo 1999, riguardante: Appalto - Lavori completamento istituto scolastico, che rigetta l'istanza di sospensione proposta in primo grado;

visto l'atto di appello e la documentazione allegata;

THE TOWN TOO

Riteruto che jussistano i frescrotto fresupetto

fer l'acceptamento della danquella

ghi sossensane frososto in fideno geodo;

Consolerato, guverdo, che l'impresinto

crobinomino del TAR mon fino essere

conduloso e la annellada;

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale A CCO & L/ & l'appello in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 23 aprile 1999

PRESIDENTE

**ESTENSORE** 

**SEGRETARIO** 

### DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 24 APR. 1999

(Art. 55 Legge 27.4.1982 n. 186)

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

(dott. Temistocle Ferrigni)

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sierione Giurisdizionale

Per copia conforme ell'originale che si rilascia ella

a norma dell'art. 87 est sugolamento di procedura 17 agosto 1907 n. 642.

2 8 APR, 1999

DFILLA SEZIONE GICAISDIZIONALGUIZIONALE

ONL DINY: 10 Per in Seguia Perrigni)

ONL DINY: 10 Per in Seguia Perrigni)